

STATUTO

**LE ORME DI SAN FRANCESCO
D'ASSISI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN PRISCO CE VIA NAPOLI 9

Numero REA: CE - 256695

Codice fiscale: 03600870616

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-06-2013 - Statuto completo	2
--	---

	SIGILLO.	
	ALLEGATO "A" ATTO REPERTORIO N. 243435.	
	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	"LE ORME DI SAN FRANCESCO D'ASSISI -SOCIETA' COOPERATIVA SO-	
	CIALE A R.L."	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
	ARTICOLO 1 = DENOMINAZIONE	
	E' costituita una società cooperativa denominata:" LE ORME DI	
	SAN FRANCESCO D'ASSISI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	
	R.L." , la quale sarà disciplinata dalle norme contenute in	
	questo atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dal-	
	la legge, dalle norme del Titolo VI del Libro V del codice	
	civile ed in quanto compatibili dalle norme previste dalla	
	legge per le società a responsabilità limitata.	
	La società cooperativa sarà iscritta nell'apposito albo pre-	
	visto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il quale ver-	
	ranno depositati annualmente i bilanci.	
	ARTICOLO 2 = SEDE	
	La società ha sede legale in San Prisco (CE).	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, suc-	
	cursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed al-	
	l'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del	
	Comune sopra indicato.	
	Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in	
	5	

	Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppres-	
	sione di sedi secondarie.	
	Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti	
	con la società è quello risultante dal libro soci.	
	ARTICOLO 3 = DURATA	
	La durata della Società Cooperativa è fissata fino al 31 di-	
	cembre 2050.	
	ARTICOLO 4 = SCOPO	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità di cui all'art. 45 della costituzione della	
	Repubblica Italiana; la Cooperativa, costituita sulla base	
	dei principi sanciti dalla Legge 8.11.1991 n. 381 lett.A, ha	
	lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di	
	lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando	
	continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed all'integra-	
	zione dei cittadini, attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari, assistenziali ed educativi.	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con	
	terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento	
	dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avva-	
	lersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni for-	
	nite da lavoratori non soci.	
	ARTICOLO 5 = OGGETTO SOCIALE	
	6	

	Considerata l'attività mutualistica della società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto le seguen-	
	ti attività:	
	- assistenza e cura degli anziani volta a soddisfare i loro	
	bisogni di qualsiasi natura;	
	- la gestione stabile o temporanea sia per conto proprio che	
	per conto terzi di:	
	-- centri di accoglienza residenziali e semiresidenziali;	
	-- attività di prevenzione;	
	-- centri, strutture, spazi di socializzazione ed animazione	
	culturale, del tempo libero;	
	-- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilita-	
	zione effettuati sia presso le abitazioni che strutture di	
	accoglienza di ogni genere e tipo;	
	-- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale per renderla più consapevole e disponibile alle perso-	
	ne in difficoltà, con particolare attenzione al mondo degli	
	anziani;	
	-- attività di promozione della cultura della solidarietà,	
	della giustizia, della pace e della non violenza;	
	-- attività di rimozione delle difficoltà di ordine economico	
	e sociale che interessano gli anziani.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale,	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazio-	
	7	

	ni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale	
	e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente at-	
	tinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione	
	esemplificativa e non limitativa:	
	1)assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consen-	
	tite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano	
	attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale,	
	al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fi-	
	ni del collocamento presso il pubblico, partecipando in par-	
	ticolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative	
	sociali;	
	2)promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consor-	
	tili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigio-	
	namenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti;	
	potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere,	
	per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'acces-	
	so al credito bancario per sopperire alle esigenze finanzia-	
	rie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie ga-	
	ranzie e fideiussioni;	
	3)costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	8	

	4)ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al	
	conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la discipli-	
	na con apposito regolamento approvato con decisione dei soci,	
	il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo	
	vigente in materia e, in particolare, delle norme che disci-	
	plinano la raccolta del risparmio tra il pubblico.	
	5)aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi del-	
	l'articolo 2545-septies del codice civile.	
	Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la	
	raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'esercizio delle	
	attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico	
	risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e suc-	
	cessive modificazioni, delle attività di cui alla legge n.	
	1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra	
	operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposi-	
	zioni di legge.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa ri-	
	chiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte	
	le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la coo-	
	perazione in generale e/o per gli specifici settori di atti-	
	vità nei quali opera.	
	TITOLO II	
	ASSUNZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO	
	SOCIALE	
	9	

	ARTICOLO 6 = NUMERO DEI SOCI	
	Il numero dei soci è variabile nei limiti di legge, ma non	
	può essere inferiore a 3 (tre); se successivamente il numero	
	dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel	
	termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si	
	scioglie e deve essere posta in liquidazione; il tutto ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.	
	I soci sono distinti in due categorie:	
	a) soci cooperatori;	
	b) soci volontari.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Li-	
	bro Soci. Il numero non può superare la metà del numero com-	
	plessivo di soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autono-	
	mo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione con-	
	tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate.	
	ARTICOLO 7 = REQUISITI	
	Possono essere soci cooperatori, cittadini di ambo i sessi	
	che, non avendo interessi contrastanti con la cooperativa,	
	intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività so-	
	ciali ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che	
	con la propria attività ed impegno possano contribuire al	
	10	

	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Possono, altresì, essere soci, le persone svantaggiate di cui	
	all'art. 4 della L. 381/91. Le persone svantaggiate devono	
	costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori	
	della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato sog-	
	gettivo, essere socie della cooperativa stessa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da docu-	
	mentazione proveniente da P.A., fatto salvo il diritto alla	
	riservatezza.	
	Possono, altresì, essere soci, persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività di tali cooperative.	
	ARTICOLO 8 = AMMISSIONE DI NUOVI SOCI	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'or-	
	gano amministrativo, specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, citta-	
	dinanza, allegandone documentazione in carta semplice;	
	b) la sussistenza dei requisiti;	
	c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sotto-	
	scrivere, nei limiti delle disposizioni di legge e la dichia-	
	razione di obbligarsi a versare oltre l'importo della quota	
	il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea;	
	d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nel-	
	l'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali.	
	11	

	Sulla domanda di ammissione delibera l'organo amministrativo	
	con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, secondo la	
	procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile.	
	In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della co-	
	operativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti	
	dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli am-	
	ministratori devono pertanto tenere conto:	
	- delle dichiarazioni contenute nella domanda,	
	- della documentazione ad essa allegata,	
	- di ogni altra informazione comunque acquisita,	
	- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di	
	instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'intere-	
	resse dell'aspirante socio,	
	- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con	
	l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddi-	
	sfare gli interessi dei propri soci.	
	Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e preci-	
	samente:	
	a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sotto-	
	scrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo	
	amministrativo.	
	ARTICOLO 9 = PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o	
	per causa di morte.	
	12	

	ARTICOLO 10 = RECESSO - ESCLUSIONE	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio che:	
	- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- non si trovi più nella possibilità di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che a norma della legge e del presente atto, legitti-	
	mino il recesso.	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei	
	seguenti casi:	
	a) quando l'esclusione è prevista dalla legge;	
	b) quando il socio ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	c) quando il socio non è più in grado di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	d) quando il socio non osserva le disposizioni di legge o di	
	statuto ovvero le deliberazioni legalmente prese dagli organi	
	sociali competenti;	
	e) quando il socio mantiene un comportamento contrastante con	
	gli interessi della società, danneggiandola materialmente o	
	moralmente;	
	f) quando, senza giustificato motivo, il socio non adempie a-	
	gli obblighi assunti verso la società.	
	13	

	Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante rac-	
	comandata con ricevuta di ritorno.	
	Per quanto riguarda le modalità e gli effetti del recesso e	
	dell'esclusione si fa anche espresso riferimento agli artt.	
	2532 e 2533 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 11 = MORTE	
	In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto	
	di subentrare nella qualità di socio, a condizione che pos-	
	seggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento	
	del possesso di tali requisiti previsti per l'ammissione è	
	sancito dall'organo amministrativo con apposita delibera.	
	Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni normative	
	in materia di edilizia economica e popolare.	
	ARTICOLO 12 = LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio, in conformità alle disposizioni	
	previste dall'art. 2535 del codice civile.	
	TITOLO III	
	CAPITALE SOCIALE - PATRIMONIO SOCIALE - RISERVE - QUOTE	
	ARTICOLO 13 = CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote ciascuna	
	del valore non inferiore a euro 500,00 (cinquecento virgola	
	zero zero) e non superiore al limite stabilito dalla legge.	
	14	

	ARTICOLO 14 = PATRIMONIO SOCIALE	
	II patrimonio della società cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero variabile di quote sociali del valore nominale ciascu-	
	na di euro	
	e non superiore al limite stabilito dalla legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai	
	soci receduti, esclusi o defunti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altra riserva prevista per legge;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società coope-	
	rativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	ARTICOLO 15 = RISERVE	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, a que-	
	sto deve essere destinato almeno il 30% (trenta per cento)	
	degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	ARTICOLO 16 = TRASFERIMENTO DELLA QUOTA	
	Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso	
	la società se la cessione non è autorizzata dagli amministra-	
	15	

	tori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta a mezzo lettera raccomandata presso	
	il domicilio risultante dal libro soci. Decorso tale termine,	
	il socio che non abbia ricevuto alcuna comunicazione, è libe-	
	ro di trasferire la propria partecipazione e la società deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requi-	
	siti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega	
	al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il di-	
	niego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il	
	tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice	
	civile.	
	TITOLO IV	
	BILANCIO	
	ARTICOLO 17 = BILANCIO	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabi-	
	liti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione en-	
	tro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la so-	
	16	

	cietà sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e	
	qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società.	
	Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono,	
	nelle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 del Codice	
	Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico	
	il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.	
	Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità so-	
	ciale deve essere organizzata in modo da permettere di deter-	
	minare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti	
	estranei alla compagine sociale.	
	L'organizzazione amministrativa della cooperativa consente la	
	separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate	
	ARTICOLO 18 = UTILI	
	L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali e costituirà la riserva legale nel-	
	la misura come per legge; ne destinerà parte (nella misura	
	come per legge) a fondo mutualistico, attualmente prescritto	
	dalla legge 59/92; statuirà sui dividendi nei limiti di legge.	
	ARTICOLO 19 = RISTORNI	
	L'Assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misu-	
	ra non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti e-	
	conomici complessivi spettanti ai soci prestatori.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da	
	17	

	apposito regolamento, con la precisazione che la qualità de-	
	gli scambi mutualistici sarà valutata con riferimento alla	
	qualità delle prestazioni lavorative dei soci e i ristorni	
	dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati	
	a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di	
	trattamento previsto dall'art. 2516 del Codice Civile.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'As-	
	semblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante	
	l'aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO V	
	ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI - DIRITTO DI VOTO - PRESIDENZA	
	ARTICOLO 20 = ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE	
	L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori	
	dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera raccomanda-	
	ta con avviso di ricevimento o consegnata a mano e controfir-	
	mata per ricevuta dal destinatario, oppure a mezzo fax (sem-	
	pre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione) da	
	inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per	
	l'adunanza.	
	L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elet-	
	tronica con avviso di ricezione da inviarsi almeno dieci	
	giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo	
	di posta elettronica comunicato alla società ed annotato nel	
	libro soci. In tal caso il Presidente dell'assemblea verifi-	
	cherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi In-	
	18	

	ternet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste	
	all'ordine del giorno.	
	L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convoca-	
	zione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega,	
	tutti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale e	
	sia intervenuta la maggioranz dell'Organo Amministrativo e	
	del Collegio Sindacale, qualora esistente, e se nessuno si	
	oppones alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del	
	giorno.	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo u-	
	tile, anche il bilancio preventivo corredato da relazione	
	predisposta dall'organo amministrativo circa i programmi di	
	sviluppo e le scelte strategiche dell'impresa sociale;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli	
	amministratori, per la loro attività collegiale, e la retri-	
	buzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il	
	triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente	
	Statuto su proposta dell'organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	19	

	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto	
	o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi	
	giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i	
	centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio	
	sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla	
	particolarità dell'attività della cooperativa e debbono esse-	
	re dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione	
	integrativa.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo ammini-	
	strativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per i-	
	scritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Col-	
	legio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle mo-	
	dificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anti-	
	cipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquida-	
	tori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devo-	
	no essere illustrati dagli amministratori nel modo più sem-	
	plice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni	
	antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discu-	
	terli.	
	20	

	ARTICOLO 21 = DIRITTO DI VOTO E DELEGA	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualun-	
	que sia il valore della quota posseduta.	
	Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro so-	
	cio, mediante delega scritta conservata agli atti societari.	
	Ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci.	
	ARTICOLO 22 = COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	Per la validità della costituzione dell'assemblea, convocata	
	in via ordinaria o straordinaria, come per la validità delle	
	deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda convocazione,	
	si fa riferimento alle disposizioni in materia di s.r.l..	
	ARTICOLO 23 = PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di amministrazione o da uno degli ammi-	
	nistratori; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presi-	
	dente a maggioranza assoluta.	
	TITOLO VI	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 24 = AMMINISTRAZIONE	
	La Società è amministrata alternativamente:	
	- da un Amministratore Unico;	
	- da più amministratori, con potere di amministrare disgiun-	
	tamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli	
	21	

	2257 e 2258 del codice civile;	
	- da un Consiglio di Amministrazione formato da tre a sette	
	membri.	
	Possono essere nominati amministratori soci o non soci; in o-	
	gni caso la maggioranza sarà formata da soci cooperatori, ov-	
	vero dalle persone indicate dai soci cooperatori persone giu-	
	ridiche.	
	L'organo amministrativo resta in carica per la durata che di	
	volta in volta viene stabilita dall'assemblea che li nomina.	
	Agli Amministratori spetta solo il rimborso delle spese so-	
	stenute per conto della società nell'esercizio delle loro	
	funzioni.	
	Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a	
	manicare uno degli Amministratori, si applicheranno le norme	
	di legge vigenti in materia.	
	ARTICOLO 25 = CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione no-	
	minerà tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un	
	Vice Presidente.	
	Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove	
	purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi	
	necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno	
	un altro Consigliere. Esso è presieduto dal Presidente o in	
	caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci. La	
	convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata	
	22	

	con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con	
	telegramma o a mezzo fax (purchè confermato) da spedirsi al-	
	meno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun	
	Sindaco Effettivo, qualora nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la	
	presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei	
	suoi membri.	
	Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposi-	
	to registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della	
	riunione e dal Segretario.	
	ARTICOLO 26 = POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi e illimitati	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della So-	
	cietà Cooperativa, senza eccezione di sorta e più segnatamen-	
	te sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione	
	ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti	
	che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei so-	
	ci.	
	Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge	
	in materia ed in particolare dell'art. 2544 del Codice Civi-	
	le, potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed	
	eventualmente al Vice Presidente.	
	L'organo amministrativo, nei limiti delle disposizioni di	
	legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare procurato-	
	23	

	ri speciali per singoli atti e contratti o per determinate	
	categorie di atti e contratti.	
	ARTICOLO 27 = RAPPRESENTANZA LEGALE	
	La firma e la rappresentanza legale della società di fronte	
	ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione ed eventualmente al Vice Presidente ed a-	
	gli Amministratori disgiuntamente o congiuntamente con le	
	stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito	
	il potere di amministrare la società.	
	TITOLO VII	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 28 = COLLEGIO SINDACALE	
	II Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza	
	che dovrà essere istituito qualora ricorrano le condizioni di	
	obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt.	
	2543 e 2477 del codice civile.	
	Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre	
	membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a	
	norma di legge.	
	TITOLO VIII	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	ARTICOLO 29 = REQUISITI DI MUTUALITA' PREVALENTE	
	E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile	
	alla società di:	
	a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	24	

	massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolve-	
	re l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 30 = NOMINA DEI LIQUIDATORI E DEVOLUZIONE DEL PATRI-	
	MONIO	
	In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi	
	dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l' Assemblée de-	
	terminerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più	
	liquidatori stabilendone i poteri , ferma l'osservanza delle	
	norme inderogabili di legge.	
	Ai sensi dell'art. 2514 C.C. lett. d), in caso di scioglimen-	
	to della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto sol-	
	tanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente matura-	
	ti, andrà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione.	
	FIRMATO: RULLO ANTONIETTA; NOTAIO CONCETTA PALERMITI. SEGUE	
	25	